



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto

VISTA la delibera n. 08.03 del 17 luglio 2019 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08.46 del 25 luglio 2019 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione individuale di Ateneo", finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'articolo 8 della legge n. 240 del 2010.

2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione della classe stipendiale decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

3. L'esito della valutazione individuale di Ateneo, ai sensi dei commi 7 e 14 dell'articolo 6 della legge 240/2010, consiste di un giudizio "positivo" ovvero "negativo", secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, l'attribuzione della classe stipendiale di cui all'art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.

2. A fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui al comma 1, i soggetti interessati dovranno presentare, in aggiunta alla richiesta, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. La suddetta richiesta e la relativa relazione dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo.

3. Con riguardo all'impegno nell'attività didattica, di ricerca e gestionale vengono valutate le attività svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

Art. 3 Attivazione della valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione individuale di Ateneo è svolta su base quadrimestrale.

2. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori che nel corso del quadrimestre abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui al presente regolamento.

3. I soggetti interessati alla valutazione sono individuati con decreto del Rettore ed il relativo elenco è pubblicato sul sito di Ateneo entro il 15 dicembre di ogni anno. Il processo di valutazione è avviato con la pubblicazione entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 31 gennaio, sul portale di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Ateneo, di un apposito avviso, contenente lo schema della domanda. In corrispondenza delle scadenze quadrimestrali, il settore "Carriere dei professori e dei Ricercatori dell'Ateneo" provvederà all'invio. Con apposita email, dell'avviso e dello schema di domanda ai soggetti interessati alla valutazione.

4. La valutazione, effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 5, deve concludersi entro il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 4 Domanda di partecipazione

1. La richiesta di attribuzione della classe e la relazione di cui all'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010 devono essere presentate entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 3.

2. La richiesta di attribuzione della classe e la relazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

3. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e comunque non prima di un anno dalla precedente data di maturazione del diritto ad essere valutati. In tal caso la valutazione sarà riferita oltre all'anno accademico di che trattasi, anche ai due precedenti.

4. Nell'ipotesi che la valutazione negativa sia confermata, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n.240/2010.

Art. 5 Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da cinque docenti dell'Ateneo a tempo pieno, di cui tre ordinari, un associato e un ricercatore appartenenti alle cinque macroaree di Ateneo. Le funzioni di Presidente verranno esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

2. Non possono far parte della Commissione coloro che possono presentare domanda di attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione.

3. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere conforme del Senato Accademico. La Commissione è nominata con decreto rettorale.

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. Per ciascun esercizio quadrimestrale di valutazione, la Commissione conclude i suoi lavori entro il quadrimestre successivo.

6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.

2. La Commissione di valutazione accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

individuale di Ateneo, nonché il possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri di seguito individuati.

3. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano assolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza che si sarebbero dovuti concludere nel triennio di riferimento. Ai fini della valutazione dell'impegno didattico vanno incluse anche le eventuali lezioni tenute nell'ambito delle Scuole di Specializzazione, delle attività di tirocinio e dei Dottorati dell'Ateneo.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori nei 3 anni precedenti la data di maturazione del diritto allo scatto.

Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR.

Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti si applicano i seguenti criteri: il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
Oltre 6	0,2

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il professore che abbia pubblicato un lavoro nel triennio ove abbia svolto, in regime d'impegno a tempo pieno, almeno 300 ore e, in regime di tempo definito, almeno 240 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa riferimento alle risultanze dei registri ufficiali depositati in Ateneo.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio precedente la data di maturazione del diritto alla classe, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e nel Consiglio di Corso di Studio di primaria afferenza o quello al quale si partecipa nel ruolo di docente di riferimento) con una percentuale di presenza non inferiore al 75%, al netto delle assenze giustificate.

Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore, Senatore accademico, Consigliere di amministrazione, Delegato del Rettore, Direttore di dipartimento e suoi delegati alla didattica e alla ricerca, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio, Coordinatore di corso di dottorato di ricerca, Direttore di Scuola di Specializzazione, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo, Componente del Consiglio Scientifico.

4. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'apprendimento, loro assegnati dal Dipartimento di afferenza, che si sarebbero dovuti concludere nel triennio di riferimento. Ai fini della valutazione dell'impegno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

didattico vanno incluse anche le eventuali lezioni tenute nell'ambito delle Scuole di Specializzazione, delle attività di tirocinio e dei Dottorati dell'Ateneo.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori nei 3 anni precedenti la data di maturazione del diritto allo scatto.

Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe di ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti si applicano i seguenti criteri: Il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
Oltre 6	0,2

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato un lavoro nel triennio qualora abbia svolto, in regime d'impegno a tempo pieno, almeno 180 ore di didattica frontale, e, in regime d'impegno a tempo definito, almeno 120 ore di didattica frontale, nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa riferimento alle risultanze dei registri ufficiali depositati in Ateneo.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio precedente la data di maturazione del diritto alla classe, ai consigli degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e nel Consiglio di Corso di Studio di primaria afferenza) con una percentuale di presenza non inferiore al 75% al netto delle assenze giustificate.

Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Senatore accademico, Consigliere di amministrazione, Delegato del Rettore, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo, Componente del Consiglio Scientifico.

5. La valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.

6. Ai fini della valutazione individuale di Ateneo i requisiti minimi di cui ai commi precedenti saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di congedo straordinario e/o aspettativa per motivi di salute.

Art. 7 Approvazione degli atti e Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail.

Art. 8 Reclami



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Magnifico Rettore da presentare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo.
2. Sul reclamo decide il Magnifico Rettore entro 20 giorni dalla ricezione del reclamo stesso.
3. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione è pubblicato sul portale di Ateneo la lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

Art. 9 Attribuzione della classe stipendiale

1. La classe stipendiale di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 sarà attribuita, secondo le modalità previste dalla legge, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano partecipato alla valutazione individuale di Ateneo e che abbiano conseguito un giudizio positivo.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per il conseguimento del primo giudizio positivo successivo all'entrata in vigore del regolamento approvato con D.R. n. 3728 dell'11 ottobre 2016, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, la valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte due condizioni su tre di quelle indicate al terzo e al quarto comma del predetto articolo 6, essendo una delle due condizioni necessariamente quella relativa all'aspetto didattico.
2. Chi non presenta la domanda di attribuzione della classe entro il termine di cui all'art.4, comma 1, potrà presentarla entro i successivi due scaglioni.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI